



Comune di Rionero in Vulture



SERVIZIO IV "UFFICIO SOCIALE E SCUOLA"
Via Raffaele Ciasca- 85028 Rionero in Vulture (PZ)

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Dlgs.n°50/2016 e ss.mm.ii. interamente gestita con sistema telematico ai sensi dell'art.58 del Codice nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta qualitativamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 7, del Dlgs. N°50/2016 e ss.mm.ii.

AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. PROGETTO SIPROIMI (PROG.897-PR-1)

PERIODO 01.01.2021- 31.12.2022

CUP: B69C20000060001

CIG : 8494251DA9

PREMESSE

Con determina a contrarre n. **624** del **30/10/2020**, questa Amministrazione ha determinato di affidare il **Servizio di attuazione del progetto biennale SIPROIMI (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati) per interventi di accoglienza, protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati – (Prog. 897-PR-1)**

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con competizione degli operatori solo in base a criteri qualitativi, ai sensi degli artt. 60 e 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

CIG: 8494251DA9 – CUP: B69C20000060001

CPV: 85311000 - 2 Servizi di assistenza sociale con alloggio

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Sig.ra Rosanna Telesca – Servizio IV "Ufficio Sociale e Scuola" telefono 0972/729214 – e.mail sociale@comune.rioneroinvulture.pz.it
Pec: politichesociali.rioneroinvulture@asmepec.it
Pec: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico "portale Gare e Appalti del Comune di Rionero in Vulture" accessibile dal sito <https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it>

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto "Registrazione degli Operatori economici".

REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione al Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito <https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/> dovranno seguire le indicazioni fornite dalla Piattaforma di gara.

In caso di partecipazione di **Raggruppamento temporaneo di imprese**, la registrazione deve essere effettuata dalla mandataria.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale di appalto
- Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione SIPROIMI di cui al D.M. 18.11.2019;
- Piano finanziario preventivo
- Elenco del personale attualmente impiegato;
- Patto d'Integrità approvato con delibera G.C. n. 137 del 26/10/2020

La modulistica di gara, allegata al presente disciplinare, comprende:

- 1) Modello Domanda di partecipazione;
- 2) Modello DGUE;
- 3) Modello Dichiarazione integrativa del DGUE;
- 4) Modello Dich/Avvalimento;
- 5) Modello per dichiarazione strutture abitative;
- 6) Tabella riepilogativa costi del servizio.
- 7) Modello Attestazione imposta di bollo

La documentazione di gara e la relativa modulistica è disponibile sul sito internet: <https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/>

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ente o alla piattaforma è da intendersi fatto al suddetto link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all'indirizzo <https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/>, almeno **7 (sette)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il portale telematico di gara.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito dell'Ente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Portale di gara l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto dal precedente punto 1.2 del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema (quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale), oppure mediante PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'affidamento ad un unico appaltatore consente una gestione più razionale ed efficace del rapporto contrattuale, nonché un migliore controllo nella fase di rendicontazione, tenuto conto anche della natura e della tipologia dei servizi.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019 nonché al Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria.

L'appalto è finanziato dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), come da piano finanziario allegato.

Si rende noto che il costo complessivo del progetto, come stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno di assegnazione delle risorse, pubblicato in data 10/8/2020 è pari ad € **1.623.166,42**. L'importo annuale del piano finanziario preventivo approvato è di € **811.583,21**

L'importo a base di gara è di € **1.520.108,96** oltre Iva

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € **0,00**.

Ai fini dell'art.35, comma 4, del D.Lgs 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € **3.420.245,16** oltre IVA, tenuto conto dei rinnovi e delle proroghe previsti dall'art.4) del Capitolato speciale di appalto.

Nel caso di economie che dovessero verificarsi in conseguenza del diverso regime fiscale degli enti attuatori, le stesse potranno essere utilizzate per la erogazione di servizi complementari coerenti con il progetto originario non costituendo modifica allo stesso che, anzi, verrebbe valorizzato e, specificatamente:

- Corsi di formazione professionale
- Attività di integrazione
- Eventi di sensibilizzazione

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di *24 mesi*, decorrenti dalla data del 01.01.2021 e comunque dalla diversa data di effettivo avvio del servizio e fino al 31/12/2022, a prescindere dalla data di avvio del servizio.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

È facoltà della stazione appaltante disporre mediante atto espresso il rinnovo del servizio, anno per anno, per un periodo massimo di ulteriori **anni 2 (due)** agli stessi prezzi, patti e condizioni, previa comunicazione all'appaltatore con preavviso di almeno 30 giorni.

Al fine di garantire la continuità del servizio e un adeguato livello qualitativo, la stazione appaltante, prima della scadenza contrattuale, potrà inoltre prorogare l'appalto, con proprio atto espresso comunicato con preavviso di almeno 15 giorni all'appaltatore, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per non più di **mesi 6 (sei)**

Tale facoltà è vincolata all'ulteriore finanziamento ministeriale che dovrà essere approvato con apposito Decreto.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

Il periodo di accoglienza potrà essere rinnovato, sempre previo finanziamento ministeriale approvato con Decreto, previa autorizzazione della Direzione Centrale, per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione in scadenza, adeguatamente documentati, ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti da motivi di salute adeguatamente motivati, nonché per le categorie vulnerabili di cui all'art. 17 del D.Lgs 142/2015 e ss.mm.ii. Si rimanda integralmente all'art. 39 delle Linee Guida;

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva, in corso di esecuzione del contratto, di aumentare fino alla concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni previste nel contratto originale, previo finanziamento e copertura ministeriale.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n°157 del 17/02/2016.

Ai sensi dell'art.59, comma 4 lett.b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 81, c.1 e 2 . nonché 2016, c.13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ (art.83 c.1 lett.a) del Dlgs. 50/2016)

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
- c) In caso di cooperative sociale tipo A: iscrizione al relativo albo regionale ai sensi dell'articolo 9

della L. 381/1991 in aggiunta ai requisiti di cui al punto a)

d) Possono partecipare, altresì, anche in assenza di iscrizione alla Camera di Commercio:

d.1) le **Associazioni di volontariato** in possesso dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alla legge n°266/1991 o di Promozione Sociale di cui alla legge n°383/2000

d.2) gli **Enti del terzo settore** in possesso dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

(art.83 c.1 lett.b) del Dlgs. 50/2016)

a) Per la comprova del requisito economico finanziario l'operatore economico deve presentare **l'attestazione di n. 2 (due) Istituti di credito**, operanti negli Stati membri dell'U.E., che attestino l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente al fine dell'assunzione della prestazione oggetto della procedura.

Si precisa che la referencia bancaria deve fare esplicito riferimento alla procedura in oggetto, indicando il CIG e l'oggetto della gara.

In caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, l'attestazione degli Istituti di credito devono essere presentate da ciascun componente il RTI/Consorziate esecutrici.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le due referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b) **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € **1.000.000,00** iva esclusa.

Tale richiesta è motivata dalla complessità e necessaria continuità del servizio al fine di garantire la capacità della ditta di far fronte tempestivamente ai necessari pagamenti onde evitare temporanee disfunzioni e disservizi, stante anche le caratteristiche dell'utenza.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art.86, c.4 e all.XVII parte I del Codice, mediante, presentazione di idonea documentazione contabile.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le due referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(art.83 c.1 lett.c) del Dlgs. 50/2016)

-Il concorrente deve aver conseguito, ai sensi dell'art. 21, c.2 D.M. 10/08/2016 una esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nella presa in carico di minori stranieri non accompagnati .

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- copia conforme del contratto e delle relative fatture con dichiarazione del committente che il contratto è stato eseguito senza contestazioni.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto e delle relative fatture con dichiarazione del committente che il contratto è stato eseguito senza contestazioni.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzi ordinari di concorrenti, i **requisiti economico-finanziari**, di cui al precedente punto **6.2**, le attestazioni degli Istituti di credito devono essere presentate da ciascun componente il RTI/Consorziate esecutrici.

In caso di raggruppamento temporaneo, i **requisiti tecnico professionali** di cui al precedente punto **6.3**, devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e comunque in relazione alle quote di partecipazione al RTI.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale**, di cui ai punti 6.2 e 6.3, devono essere posseduti nei termini previsti dalla normativa di riferimento, vigente alla data di pubblicazione del bando.

6.6. SOLUZIONI ABITATIVE

I concorrenti devono produrre nella documentazione amministrativa l'impegno a disporre di almeno **3 (tre)** unità abitative a far data dal 01/01/2021. L'impegno dovrà essere dichiarato nella dichiarazione integrativa del DGUE e dovrà essere corredato dalle relative schede tecniche – Modello per dichiarazione strutture abitative – che attestino le caratteristiche delle unità abitative da proporre.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà, almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, confermare, depositando il contratto, le unità abitative proposte in sede di gara. In alternativa potrà sostituirle con altre di pari qualità, possibilmente nello stesso quartiere o in un quartiere adiacente previa approvazione del Comune.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Pertanto il contratto deve dettagliare in modo determinato e specifico i mezzi e le risorse con cui si concreti l'avvalimento, che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in indicazione di mezzi e/o attrezzature; personale, anche specializzato, e/o tecnici aziendali; prassi e altri elementi aziendali qualificanti; programma di formazione del personale; percorsi di tutoring con visite e ispezioni periodiche; ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimento di esperienza. E' necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibile, evitando citazioni generiche come ad esempio quella all'intera organizzazione aziendale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Per l'esecuzione del servizio oggetto della presente gara non è ammesso il ricorso al subappalto, secondo quanto previsto dall'art.24 delle Linee Guida allegate al D.M. 10 agosto 2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, commi 2 e 3 del Dlgs n°50/2016.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dell'appalto precisamente di importo pari ad € **30.402,18** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria del Comune di Rionero in Vulture - Banca Popolare di Bari- Agenzia di Rionero in Vulture– IBAN **IT05Z0542404297000000000215** indicando la causale “cauzione provvisoria per partecipazione gare d'appalto”;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice e al Regolamento adottato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Comune di Rionero in Vulture – Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

In applicazione dell'art. 65 del D.L. 34/2020 (c.d. D.L. Rilancio), gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento dei contributi di cui

all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e della Dichiarazione integrativa al DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. PRESENTAZIONE OFFERTA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul Portale di gara secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul Portale di gara entro e non oltre il termine perentorio delle ore **19,00** del giorno **02/12/2020**.

L'offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente **“A – Documentazione Amministrativa”**, **“B - Offerta Tecnica”** e **“C - Offerta economica”**

La presentazione dell'offerta mediante il Portale di gara è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Comune di Rionero in Vulture ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera il Comune di Rionero in Vulture da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. L'Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di

malfunzionamento del Sistema. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nell'ultima ora utile.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Non sono ammesse modalità differenti di consegna della documentazione e dell'offerta.

13.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico offerente è tenuto a presentare a corredo dell'offerta, **tutta** la seguente documentazione necessaria per l'ammissione alla fase successiva, allegando ogni documento di seguito richiesto:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in bollo da € 16,00 (firmato digitalmente) – utilizzare il modello allegato
2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (firmato digitalmente) - l'operatore economico dovrà utilizzare l'allegato modello DGUE;
3. MODELLO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL DGUE (firmata digitalmente) sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà;
4. Documentazione per eventuale avvalimento (Dich./avvalimento);
5. Deposito cauzionale provvisorio;
6. n. 2 (DUE) Attestazioni bancarie;
7. Codice PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
8. Modello per dichiarazione strutture abitative;
9. Procura speciale o copia autentica della stessa del sottoscrittore, nel caso l'istanza e/o le dichiarazioni non siano firmate dal legale rappresentante del concorrente;
10. Patto d'integrità sottoscritto secondo quanto espressamente indicato all'art.6 comma 2 del medesimo.

1. Domanda di partecipazione

Il documento, in bollo da € 16,00, è unico, deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che vi partecipano, ove si trattasse di un raggruppamento temporaneo.

2. Modello DGUE (uno per ogni operatore economico)

Il documento deve essere sottoscritto digitalmente dagli interessati.

Si precisa che:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere compilato un DGUE distinto (nonché sottoscritto digitalmente) da **ciascuno degli operatori economici** che partecipano alla procedura in forma congiunta
- b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere compilato (nonché sottoscritto digitalmente) oltre che dal consorzio, anche dalle **consorziate esecutrici**

3. Mod. Dichiarazione integrativa del DGUE

Tutti gli operatori economici che hanno prodotto il DGUE devono presentare la Dichiarazione Integrativa, compilata secondo il modello fornito dalla stazione appaltante e firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

4. Documentazione per eventuale avvalimento

Nel caso di ricorso all'avvalimento: distinto DGUE + Dichiarazione Integrativa per ogni impresa ausiliaria, Mod. Dich/Avv e copia scansionata del contratto originale;

5. Deposito cauzionale provvisorio

Il deposito della garanzia provvisoria dovrà essere effettuato per l'importo e con le modalità di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare.

6. n. 2 (DUE) Attestazioni bancarie

7. Documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS disponibile presso l'A.N.A.C.

(AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)

Ogni operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara dovrà obbligatoriamente inserire, nella busta contenente la documentazione amministrativa, il documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS.

Si precisa che in caso di partecipazione alla procedura in Raggruppamento, o di ricorso all'avvalimento o in caso di subappalto, il PASSOE dovrà contenere i dati di tutti gli operatori economici (come previsto da Anac nella FAQ n. 16 – Passoe).

N.B.: in caso di accertato malfunzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità materiale nell'ottenimento del PASSOE, sarà comunque ammessa la qualificazione dell'offerente in forma tradizionale.

Il concorrente sarà tenuto successivamente a confermare comunque l'acquisizione del PASSOE sulla piattaforma informatica.

8. Modello per dichiarazione strutture abitative

9. Procure

Copia scansionata dell'originale della procura speciale nel caso l'istanza e/o le dichiarazioni non siano firmate dal legale rappresentante del concorrente.

10. Patto d'integrità debitamente sottoscritto

RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI

La sottoscrizione del DGUE e di tutte le dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell'impresa / delle imprese, non è soggetta ad autenticazione, purché sia allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta la responsabilità penale cui s'incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Il Comune effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alle segnalazioni previste per legge.

13.2 CONTENUTO DELLA BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica dell'articolazione del progetto;
- b) Modello Tabella costi riepilogativi del servizio (indicazione costi della manodopera e spese)

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, suddivisa nei capitoli A), B), C) e D) che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione dei seguenti elementi:

A. QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Punti 50
B. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO	Punti 36
C. STRUTTURE	Punti 8
D. MIGLIORIE	Punti 6
	Punti 100

L'offerta tecnica deve rispettare le indicazioni minime previste dalle Linee Guida SIPROIMI e dal Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, nonché il piano finanziario preventivo “ordinari”, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

La relazione tecnica così come sopra descritta non deve superare il limite di **15 facciate** in formato A4, orientamento verticale, compilate utilizzando il carattere “times new roman”¹², interlinea singola. Le facciate successive alla 15.a non verranno esaminate.

Eventuali carenze della relazione potranno dar luogo alla mancata attribuzione del punteggio per i

singoli ambiti di valutazione.

Qualora la documentazione presentata fosse carente di elementi sostanziali o essenziali, la commissione giudicatrice potrà ritenere non valutabile la relazione.

13.3 CONTENUTO DELLA BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA”

POICHÉ NON È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UNA OFFERTA ECONOMICA DOVRA ESSERE INSERITO A SISTEMA UN FOGLIO BIANCO, SENZA ALCUN CONTENUTO.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 7, del Codice, precisando che l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, la valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio massimo pari a **100 punti**.

Gli operatori Economici potranno essere invitati a fornire, entro un termine, chiarimenti in ordine all'offerta tecnica. Qualora i chiarimenti non siano forniti entro i termini fissati, la Commissione giudicatrice valuterà l'offerta sulla base degli elementi disponibili.

La carenza sostanziale dell'offerta tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto comporta, da parte della Commissione, l'accertamento dell'inidoneità dell'offerta.

Si precisa che l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico selezionato sarà parte integrante al Contratto d'Appalto.

14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE	Sub Punteggio	Punteggio massimo disponibile
A. QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		50 PUNTI
A1. Modalità di realizzazione delle attività quotidiane e proposta organizzativa finalizzata all'auto – attivazione degli ospiti. Verrà valorizzata la proposta organizzativa che: -garantisce e prevede una maggiore flessibilità rispetto alle esigenze e ai bisogni che si manifestano (punti 5 max); -meglio risponde all'obiettivo di favorire l'apprendimento pratico delle routine quotidiane, dei processi di autonomia e convivenza non conflittuale (punti 5 max)	Max 10	
A2. Modalità organizzative dei servizi minimi da garantire: - capacità della proposta progettuale di perseguire e conseguire i risultati attesi in merito alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo, da valutarsi anche rispetto alle modalità di attivazione/organizzazione dei servizi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo. Verranno valorizzate le strategie che nel complesso risultano più performanti (punti 5 max); - capacità della proposta progettuale di perseguire e conseguire risultati attesi in merito all'inserimento abitativo, da valutarsi anche rispetto alla capacità di garantire un accompagnamento all'uscita in termini sia abitativi sia di inserimento nella vita	Max 10	

comunitaria. Verranno valorizzate le strategie che nel complesso risultano più performanti (punti 5 max).		
A3. Coerenza della proposta con i bisogni dei beneficiari e del territorio: rete di relazioni territoriali, documentata con accordi, protocolli d'intesa e convenzioni, con associazioni, enti del privato sociale e/o soggetti presenti sul territorio in cui sono ubicate le strutture. Verrà valorizzata: - la quantità (punti 4 max); - la qualità degli accordi/protocolli (punti 6 max). L'operatore deve allegare i protocolli/accordi/convenzioni.	Max 10	
A4. Definizione dei progetti individualizzati: - modalità di conduzione e gestione dei progetti individuali di integrazione sociale, qualità dei processi di accompagnamento in relazione agli obiettivi perseguiti. Verrà valorizzata la proposta che insiste sulle potenzialità individuali in funzione dell'autonomia da conseguire nonché sull'inserimento scolastico degli stessi e sulla loro integrazione socio culturale (punti 10 max);	Max 10	
A5. Apprendimento della lingua italiana. Saranno valorizzate le proposte che offrono: - il miglior rapporto ore docente/studente (punti 4 max); - l'esperienza dei docenti nell'insegnamento a persone straniere (punti 4 max); - presenza di attività collaterali che favoriscano l'apprendimento della lingua e la partecipazione dei beneficiari (punti 2 max).	Max 10	
B. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO		36 PUNTI
B1. Équipe multidisciplinare. Verrà valorizzata l'équipe che presenta il maggior grado di multidisciplinarietà, che consenta di far fronte a criticità o esigenze particolari.	Max 8	
B2. Formazione, competenza ed esperienza dell'équipe in relazione all'accoglienza dei richiedenti o titolari di protezione internazionale (allegare i relativi curricula). Verranno valorizzati i punteggi come di seguito: - Formazione (punti 4 max); - Competenza ed esperienza (punti 6 max).	Max 10	
B3. Coordinamento dell'équipe. Verrà valorizzata l'articolazione della programmazione dei lavori dell'équipe, in relazione alle attività da gestire e alle eventuali criticità.	Max 8	
B4. Modalità adottate per garantire la continuità delle prestazioni del personale impiegato nel progetto (turn – over, assenze per ferie, malattia, ecc.). Sarà valorizzato il modello organizzativo che garantisce: - Massima continuità possibile degli operatori; - In caso di sostituzioni, inserimento di sostituti con stessa qualifica e conoscenza del servizio	Max 6	
B5. Incontri periodici dell'équipe multidisciplinare. Saranno attribuiti 4 punti per la frequenza settimanale, 2 punti per la frequenza quindicinale e 0,5 punti per la frequenza mensile.	Max 4	
C. STRUTTURE		8 PUNTI
Dislocazione delle unità abitative proposte. Verrà attribuito il miglior punteggio alla proposta che garantirà la dislocazione degli appartamenti nel maggior numero di quartieri del Comune di Rionero in Vulture.	Max 8	
D. MIGLIORIE		6 PUNTI
Proposte di interventi o azioni aggiuntive ulteriori rispetto agli standard minimi previsti dalle linee guida (DM 18/11/2019) coerenti con le finalità del progetto. Verranno valorizzate le innovazioni che apportano migliorie ai servizi offerti nei limiti dell'effettiva utilità e della sostenibilità economica delle proposte formulate nonché della coerenza con l'oggetto dell'appalto.	Max 6	
TOTALE PUNTI		100

14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, attribuirà i punteggi tecnici con valutazione

discrezionale entro i limiti stabiliti, con criteri sia di proporzionalità sia di sostenibilità e fondatezza di quanto offerto e con il seguente metodo: ogni commissario, per ogni ambito di valutazione, attribuirà ad ogni offerta un coefficiente da 0 a 1, cui corrispondono i seguenti giudizi:

Coefficiente	Giudizio
0	Inadeguato rispetto a quanto richiesto / insufficiente
0,3	Inferiore agli standard richiesti / parzialmente sufficiente
0,5	In linea con gli standard richiesti / sufficiente
0,8	Superiore agli standard richiesti / buono
1	Molto superiore agli standard richiesti / ottimo

La media dei coefficienti attribuiti dai commissari, arrotondata alla seconda cifra decimale, sarà moltiplicata per il peso (punteggio massimo) di ogni ambito di valutazione. Il prodotto sarà troncato alla seconda cifra decimale.

Vautazione dell'offerta tecnica: ELEMENTI TECNICI: MAX PUNTI 100	
<p>Al concorrente che ha raggiunto il prodotto (coefficiente medio * peso) più elevato sarà attribuito il peso (punteggio) massimo; i prodotti degli altri offerenti saranno riparametrati, con troncamento alla seconda cifra decimale e calcolati con la seguente formula matematica:</p> $(x) = (c \times Pt) / C$ <p>ove: (x) = punteggio da attribuire C = valutazione assegnata dalla Commissione all'offerta tecnica ritenuta migliore Pt = punteggio massimo attribuibile (100) c = valutazione dell'offerta tecnica alla quale deve essere assegnato il punteggio</p>	

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Apertura offerte online

Alla data fissata per la prima seduta di gara, cioè alle ore **09.00** del **03/12/2020** la Stazione Appaltante dichiara aperta la seduta e procede all'apertura delle offerte online. I concorrenti sono invitati a collegarsi alla piattaforma telematica, mediante accesso alla propria "Area Riservata", al fine di consultare le operazioni relative alle diverse fasi di gara.

Il seggio di gara, appositamente nominato, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo invio e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, provvede:

- ad aprire le "buste amministrative" dei concorrenti, pervenute sulla piattaforma telematica, e a verificare la presenza, validità e completezza della documentazione richiesta dal presente disciplinare;

- a disporre, nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti o di altri elementi, il ricorso al sub-procedimento di cui all'art. 83, comma 9 del Codice (c.d. "soccorso istruttorio");
- a comunicare al RUP eventuali mancanze o irregolarità dei documenti o di altri elementi che comportino l'esclusione di singoli concorrenti, per l'adozione dei relativi provvedimenti di esclusione;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che riporterà i nominativi dei soggetti ammessi ed esclusi dalla gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del Codice.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti mediante piattaforma telematica nella sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la sezione "comunicazioni" della piattaforma telematica.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da commissari esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

17. APERTURA DELLA BUSTA B – VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE

Apertura offerte online

Una volta che la Stazione appaltante avrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nel caso in cui non sia attivato il sub procedimento di soccorso istruttorio, la commissione giudicatrice, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione procederà alla riparametrazione del punteggio tecnico secondo quanto indicato nell'art. 14.2.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 18.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 18.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE E DEI COSTI DELLA MANODOPERA.

Ai sensi dell'art. 97, comma 1 del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte in ordine di graduatoria.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, altresì, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti, può richiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 19.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, si procederà con l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e con i successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già

operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato tra gli allegati della procedura.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Potenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Rionero in Vulture – Via Raffaele Ciasca n. 8, - P. IVA/C.F. 00778990762/85000990762 Tel. 097272911 fax 0972729221 – PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it ; **Responsabile della protezione dei dati personali:** il Responsabile della protezione dei dati è la società MICRODESIGN DI ING. PAOLO PASTORE S.A.S., con sede in via Via Ofanto - Zona PIP – 85028 Rionero in Vulture - P. IVA/C.F. 01664980768 - PEC postacertificata@pec.microdesign.tv - E-mail formazione@microdesign.tv; **Responsabile del trattamento:** Responsabile del Servizio IV del Comune di Rionero in Vulture.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni

eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente avviso.

La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Rionero in Vulture, 02/11/2020

Il Responsabile del Procedimento